



IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante “Legge quadro in materia di formazione professionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge del 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella Legge 236 del 17 luglio 1993 recante “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”, che all’art. 9, comma 5, istituisce il Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l’accesso al Fondo Sociale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell’art. 93 del Trattato CE e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE e s.m.i.;

VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell’8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull’occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e

Handwritten signature in blue ink.

definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'”Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “*de minimis*”;

VISTO il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto

riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea con decisione CCI 2014IT16M8PA001 e che individua il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani";

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014, che ha individuato, tra le misure da adottare per fronteggiare l'inattività e la disoccupazione dei giovani in età compresa tra i 15 e i 29 anni, la Misura "Bonus Occupazionale", che è volta a favorire le assunzioni, a tempo indeterminato e a tempo determinato, con durata superiore a 6 mesi, dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione, attraverso il riconoscimento ai datori di lavoro di un incentivo fruibile mediante conguaglio con i contributi previdenziali mensilmente dovuti;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(2017) 8927 del 18.12.2017 di approvazione della riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" (PON IOG);

VISTO l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 20 marzo 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013, recante la definizione di "lavoratori svantaggiati" in applicazione dei principi stabiliti dal Regolamento (UE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014 -

nonché ai fini previsti dall'articolo 4, comma 11 della legge 28 giugno 2012, n. 92 – di individuazione, per il 2018, dei settori e delle professioni, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 425\II\2015 del 29 dicembre 2015 che disciplina i rapporti giuridici tra l'ANPAL (già Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), in qualità di Autorità di Gestione (AdG) del PON IOG, e l'INPS, in qualità di Organismo Intermedio;

VISTO il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” pubblicato in G.U. n. 221 del 23/09/2015 ed in particolare gli artt. 4-9 relativi alla costituzione e alla disciplina dell'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro, e s.m.i.;

VISTO l'articolo 9 del D. Lgs. n. 150/2015 e l'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 Aprile 2016, che stabilisce che l'ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione dei Programmi Operativi, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 recante “Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, n. 97 istitutivo del Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTA la Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 concernente “Disposizioni recanti attuazione dell'art. 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 e successive modificazioni e integrazioni concernente “Regolamento concernente le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91”;

VISTO il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con protocollo n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO l'art. 4, comma 3, del D.Lgs. n. 150 del 2015, secondo cui l'ANPAL è sottoposta al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo unico, commi 100 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

CONSIDERATO che il contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, di cui all'articolo 44 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, costituisce una delle forme di lavoro più rilevanti per l'inserimento occupazionale dei giovani;

CONSIDERATO che l'elevato tasso di disoccupazione giovanile rende necessario, in presenza di incentivi generali per l'assunzione, introdurre incentivi aggiuntivi in relazione alle fasce di lavoratori più giovani;

DECRETA

Articolo 1

Principi generali

1. Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" è istituito l'incentivo denominato "Incentivo Occupazione NEET".
2. La gestione della misura è affidata all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in qualità di Organismo Intermedio.
3. Con cadenza mensile l'INPS comunica all'ANPAL i dati relativi agli importi prenotati ed erogati per l'incentivo in parola e il saldo disponibile.

Articolo 2

Destinatari dell'incentivo

1. Ai datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumano giovani aderenti al Programma "Garanzia Giovani", spetta un incentivo il cui importo è definito dall'articolo 5 del presente decreto.



2. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumano i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni che siano aderenti al Programma "Garanzia Giovani", in conformità con quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento (UE) 1304/13; nel caso di giovani di età inferiore ai 18 anni, questi devono aver assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione.
3. Qualora, al momento dell'istanza preliminare di ammissione all'incentivo di cui all'articolo 10, comma 1, il giovane non sia ancora stato preso in carico dalla struttura competente, ANPAL interessa prontamente la Regione di adesione ovvero, in caso di scelta plurima, quella ove ha sede il posto di lavoro; la Regione in tal modo individuata procede, nei successivi 15 giorni, alla presa in carico del giovane interessato.
4. Decorsi inutilmente i 15 giorni ANPAL procede alla presa in carico centralizzata acquisendo le informazioni mancanti anche mediante autodichiarazione del giovane.
5. Fatto salvo il caso di cui al comma 4, la Regione o Provincia autonoma provvede a verificare in sede di presa in carico i requisiti di accesso al programma.
6. L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 12.

Articolo 3

Ambito territoriale di ammissibilità

1. L'incentivo spetta laddove la sede di lavoro, per la quale viene effettuata l'assunzione, sia ubicata su tutto il territorio nazionale con l'esclusione della provincia autonoma di Bolzano.
2. In caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori dei territori di cui al comma 1, l'incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.

Articolo 4

Tipologie contrattuali incentivate

1. L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano i giovani di cui all'articolo 2 con una delle seguenti tipologie contrattuali:

- a. contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- b. contratto di apprendistato professionalizzante;
2. L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale.
3. Rientra nell'ambito di applicazione dell'incentivo anche il socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
4. L'incentivo è escluso in caso di assunzioni con contratto di lavoro domestico, occasionale o intermittente.

Articolo 5

Importo dell'incentivo

1. L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro annui per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
2. In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
3. L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020.

Articolo 6

Compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti di stato

1. L'incentivo di cui al presente decreto è fruito alternativamente, nel rispetto delle seguenti regole:
 - a) nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";
 - b) oltre i limiti previsti dal suddetto Regolamento (UE) n. 1407/2013, alle condizioni previste dall'articolo 7.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, in caso di accertato superamento dei limiti stabiliti dalla normativa europea in materia



di aiuti di stato in regime “de minimis”, l’INPS provvede alla revoca dell’incentivo, con applicazione delle sanzioni civili di legge.

Articolo 7

Fruizione dell’incentivo oltre i limiti del regime “de minimis”

1. Gli incentivi di cui al presente decreto possono essere fruiti oltre i limiti del regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, alle condizioni previste dai commi seguenti, conformemente alla disciplina del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.
2. L’incentivo può essere fruito qualora l’assunzione del giovane aderente al Programma comporti un incremento occupazionale netto, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, ovvero ricorrano le condizioni di cui al comma 4.
3. Ai fini di cui al comma 2, ed ai sensi dell’art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, l’incremento occupazionale netto è da intendersi quale aumento netto del numero di dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l’assunzione, da mantenersi per tutto il periodo di assunzione agevolata, secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 150/2015.
4. Il requisito dell’incremento occupazionale netto non è richiesto per i casi in cui il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale, ai sensi dell’art. 32, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
5. L’incentivo di cui al presente decreto è riconosciuto nei limiti dell’intensità massima di aiuto previsti dall’articolo 32 del Regolamento UE n. 651/2014.
6. Per i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito di cui al comma 2, ricorra una delle seguenti condizioni:
 - a) il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del D.M. 20 marzo 2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2013);

- b) il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
 - c) il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
 - d) il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, ai sensi del Decreto Interministeriale n. 335 del 10 novembre 2017 di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014.
7. Il controllo del rispetto della normativa sugli aiuti di Stato è rimesso all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ed all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), sulla base delle rispettive competenze.

Articolo 8

Cumulabilità con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile di cui all'art. 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205

1. L'incentivo è cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'art. 1, comma 100, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, l'incentivo è fruibile per la parte residua, fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo complessivo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.

Articolo 9

Incumulabilità con altri incentivi

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, l'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Articolo 10

Procedimento di ammissione all'incentivo

1. Al fine di fruire del beneficio di cui al presente decreto, i datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'INPS esclusivamente attraverso l'apposito modulo telematico, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare, con le modalità definite dall'INPS ed illustrate in apposita circolare che sarà emanata dall'Istituto a seguito della pubblicazione del presente decreto.
2. L'INPS determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto, verifica, mediante procedure telematiche, la registrazione del lavoratore assunto al Programma "Garanzia Giovani" e, accertata la disponibilità residua delle risorse, comunica l'avvenuta prenotazione dell'importo dell'incentivo in favore del datore di lavoro.
3. A pena di decadenza, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell'INPS, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l'assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
4. A seguito dell'autorizzazione, l'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.

Articolo 11

Autorizzazione dell'incentivo e limiti di spesa

1. L'INPS autorizza il beneficio di cui al presente decreto nei limiti delle risorse disponibili previste dall'art. 12 del presente decreto, sulla base di una stima previsionale del costo legato ad ogni assunzione agevolata.
2. Il beneficio è autorizzato secondo l'ordine cronologico di presentazione dell'istanza preliminare.
3. Per le assunzioni effettuate prima che sia reso disponibile il modulo telematico dell'istanza preliminare, l'INPS autorizza il beneficio secondo l'ordine cronologico di decorrenza dell'assunzione.

Articolo 12

Dotazione finanziaria

1. La gestione della misura da parte dell'INPS avviene nel limite complessivo di spesa pari a 100 milioni di euro che graveranno sul PON IOG.

Articolo 13

Disposizioni finali

1. La disciplina dei rapporti tra l'ANPAL e l'INPS, nonché dei reciproci obblighi, è definita con il Decreto Direttoriale n. 425\II\2015 del 29 dicembre 2015 e successive modifiche.
2. Le procedure operative di attuazione della misura saranno illustrate in apposita circolare emanata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).
3. Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell'ANPAL www.anpal.gov.it.

ROMA, addì 30 dicembre 2017

Salvatore Pirrone


